



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI

VIA CARDUCCI - 07024 LA MADDALENA (SS)

Tel. 789737398 - Codice Fiscale: 91040290909 Codice Meccanografico: SSIC833008

ssic833008@istruzione.it ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.edu.it

PROT. N. (vedi segnatura)

La Maddalena, li 02/05/2024

Circ. 177

Ai docenti

Sito

VADEMECUM DEGLI SCRUTINI

Riepilogo delle disposizioni in materia per non commettere errori formali

- **Il Consiglio di classe come “collegio perfetto e sovrano” nell’attribuzione dei voti.** La valutazione degli apprendimenti **spetta al Consiglio di classe** con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza¹. Il Consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un **organo collegiale giudicante perfetto** che esige la **presenza di tutti i suoi componenti** per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti².
- **Sostituzione del docente assente.** Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) deve essere **sostituito da un altro docente della stessa materia** in servizio presso la stessa scuola. Nota bene: il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe, anche sedi materia affine, sempre per il principio che **il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato** (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta **debita menzione nel relativo verbale**. Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e non si può rimandare lo scrutinio) **si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti**.
- **Il Dirigente può delegare un componente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio**, di solito il Coordinatore nominato ad inizio anno a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DLgs 297/94, in cui si attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso³. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da **provvedimento scritto e deve essere inserita a verbale**. Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona. Nella nostra scuola esiste già la figura di segretario, per evitare la sovrapposizione.
- **Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casi:** 1. se il vicario è un componente del Consiglio di classe; 2. se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio o impegnato in mansioni che impediscono di svolgerne i compiti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI

VIA CARDUCCI - 07024 LA MADDALENA (SS)

Tel. 789737398 - Codice Fiscale: 91040290909 Codice Meccanografico: SSIC833008

ssic833008@istruzione.it ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.edu.it

- Per i docenti le ore per la partecipazione ai **lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale** all'insegnamento (fino a 40 ore per i CdC). La partecipazione agli scrutini è per il docente **un obbligo di servizio** di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL/2007. È infatti un'attività dovuta.

¹ Il D.P.R. n. 122/2009 all'art. 2, comma 1 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione) recita: *“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza”*

² L'art. 79 del R.D. 653/1925 tuttora in vigore stabilisce: *“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”*

³ L'art.5, comma8, delDLgs297/94 indica: *“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”*
La delega è quindi prevista in via ordinaria.

VADEMECUMDEGLISCRUTIN

T

- Il referente incaricato della disciplina di **Educazione civica** esprimerà una valutazione globale, basata sul quadro fornito dai docenti del Consiglio di Classe.
- I **docenti di Sostegno** assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”, partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni⁵. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto, quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”, sia per allievi certificate o meno.
- **L’insegnante di Religione Cattolica** fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti; partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione Cattolica. La valutazione viene riportata su nota separata mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- Il docente di **Materia Alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica** partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.
- **Docenti di potenziamento**: La normativa che disciplina la posizione giuridica dei docenti dell’organico di potenziamento trova la sua fonte normativa primaria nella legge 107/2015, la quale non contiene indicazioni dettagliate riguardo l’obbligo di partecipare ai consigli di classe. Tali disposizioni vengono ad essere interpretate in base al DPR 122/2009, artt. 2/1 e 4/1 che demandano la valutazione, periodica e finale, al consiglio di classe. A tale proposito si distinguono tre situazioni giuridiche fondamentali:

1. Docente di potenziamento impiegato in progetti didattici: non deve obbligatoriamente partecipare ai consiglio/scrutini di fine anno, ma può eventualmente presentare una relazione sul proprio progetto svolto.

2. Docente di potenziamento impiegato per una sostituzione di un docente curricolare: dovrà partecipare al consiglio/scrutinio di fine anno solo qualora quest’ultimo si tenga nel periodo di assenza del docente curricolare.

3. Docente di potenziamento vittima di aggressione o coinvolto direttamente in accadimenti di natura disciplinare relativi ad un alunno: deve partecipare.

- **VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**: far riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.
- **DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI**: sia per gli alunni di scuola primaria sia per gli alunni di scuola secondaria

VADEMECUMDEGLISCRUTIN

T

4 *"Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie".*

5 *L'art.15/10 dell'O.M.n.90/2001 precisa: "Idocentidisostegno, anormadell'art.315, commaquinto, delD.Lvon.297/1994, fannopartedelConsigliodiclasse epartecipano, pertanto, apienotitoloalleoperazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".*

VADEMECUMDEGLISCRUTIN

T

- **SCUOLA PRIMARIA:** I voti sono espressi sotto forma di livelli e di giudizi descrittivi (vedi prospetto obiettivi formativi)
- **SCUOLA SECONDARIA:** I voti sono espressi in decimi (voto intero). Il docente è dunque **tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto**, in base anche ai criteri valutati vi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di **trasparenza**, che è il principio cardine della valutazione e, nello stesso tempo, se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono **debitamente motivate si ritengono insindacabili**. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento. Si precisa, inoltre, il principio secondo il quale in sede di scrutinio la **valutazione non è del singolo docente** e che tutti i voti si ritengono "proposti" e "di consiglio". Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza **non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente**. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art.37, comma3delD.Lgs.297/94).

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Alessandra Deleuchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993